

Edizione di venerdì 12 giugno 2015

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il regime dei minimi: acconti e ritenute. Casi particolari](#)

di Federica Furlani

DICHIARAZIONI

[Detrazione per canoni di locazioni relativi all'abitazione principale](#)

di Leonardo Pietrobon

CONTENZIOSO

[Accertamento nullo se l'Ufficio dimentica i documenti del contribuente](#)

di Luigi Ferrajoli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Nella scissione il bonus investimenti segue il bene agevolato](#)

di Alessandro Bonuzzi

PROFESSIONISTI

[La riclassificazione del bilancio per la valutazione d'azienda](#)

di Massimo Simone

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IMPOSTE SUL REDDITO

Il regime dei minimi: acconti e ritenute. Casi particolari

di Federica Furlani

I contribuenti che rientrano nel **regime dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, realizzano un reddito di lavoro autonomo o di impresa che è assoggettato ad **un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali in misura pari al 5%**.

Tale imposta sostitutiva va liquidata, sia a titolo di saldo che di acconto, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i soggetti Irpef.

L'aconto sarà pertanto pari al **100% dell'imposta relativa all'anno precedente**, sarà dovuto solo se il rigo LM14 "Differenza" è superiore a € 51,65, e andrà versato:

- in **un'unica soluzione** entro il **30 novembre 2015** se l'importo dovuto (rigo LM14 "Differenza") è inferiore a € 257,52;
- in **due rate** se l'importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, di cui:
 1. la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2015 (6 luglio stante l'annunciata proroga dei versamenti relativi al modello Unico 2015) ovvero entro il 16 luglio 2015 (20 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 2. la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre 2015.

I **codici tributo** da utilizzare sono: "1793" per la prima rata di acconto , "1794" per la seconda e "1795" per il saldo.

Nell'ambito di tale fatti-specie, si può presentare il caso del contribuente che nel 2014 ha applicato il regime dei nuovi minimi, ma che **dal 2015 è uscito dal regime di vantaggio** passando al regime ordinario che prevede l'Irpef ordinaria.

Poiché **nessuna disciplina specifica** è dettata con riferimento all'aconto dell'imposta sostitutiva o all'aconto Irpef eventualmente dovuti nel caso di fuoriuscita dal regime dei minimi (per obbligo o scelta del contribuente), si dovrebbe seguire la disciplina generale in materia di acconti e quindi, non essendo più dovuta l'imposta sostitutiva per il 2015, non si dovrebbe versare alcun aconto.

Considerando tuttavia che il **rgo RN38** del modello Unico PF 2015 alla **colonna 4** richiede l'indicazione nella voce acconti "di cui fuorusciti dal regime di vantaggio", si ritiene più

opportuno che il contribuente versi l'acconto della sostitutiva, che sarà poi scomputata (in Unico 2016) dall'Irpef ordinaria.

RN38 ACCOUNTI	di cui conti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui conti ceduti	di cui fogniusti dal regime di vantaggio	di cui credito rivenzato da off. di recupero	di cui
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Un'altra particolarità del regime di vantaggio trova espressione nel **rigo RS40** "Ritenute regime di vantaggio. Casi particolari" del modello Unico PF 2015.

Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40	Ritenuta
		,00

Come noto, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti da tali contribuenti non sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto in presenza di apposita dichiarazione rilasciata al sostituto, anche mediante annotazione sulle fatture emesse.

Ci sono dei casi, che sono stati oggetto di analisi nelle Risoluzioni 47/2013 e 55/2013, in cui le ritenute d'acconto vengono comunque applicate. Si tratta ad esempio del caso delle ritenute applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico e del caso delle ritenute applicate sulle indennità di maternità corrisposte dalle casse di previdenza e dall'INPS.

In alternativa all'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 DPR 602/1972, tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in argomento nella dichiarazione Unico PF, indicandole nel rigo RS40 e riportando l'importo nel rigo RN33 col. 4 o LM13 col. 1.

DICHIARAZIONI

Detrazione per canoni di locazioni relativi all'abitazione principale

di Leonardo Pietrobon

L'articolo 16 D.P.R. n. 917/86 stabilisce il **riconoscimento di una detrazione d'imposta** a fronte della stipula di contratti di locazione, distinguendo le seguenti possibili alternative:

- la detrazione riservata ai titolari di un contratto di locazione di **alloggi adibiti ad abitazione principale**;
- la detrazione riservata ai contribuenti titolari di un contratto di locazione per immobili sempre adibiti ad abitazione principale, ma che hanno **trasferito la loro residenza per motivi di lavoro**.

Si ricorda sin da subito alcuni concetti fondamentali e propedeutici per la fruizione delle detrazioni in commento, quali: tali detrazioni **non sono cumulabili**, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole; secondo quanto stabilito dal comma 1-quinques dell'articolo 16 D.P.R. n.917/86, **per abitazione principale si deve intendere quella** nella quale il **soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente**.

Un'ulteriore caratteristica della detrazione in commento è rappresentata dalla sua applicazione derogatoria rispetto al c.d. "**regime di capienza d'imposta**", in quanto, secondo quanto stabilito dal D.M. 11.2.2008, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta linda diminuita nell'ordine delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del D.P.R. n.917/86 **è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta**. Su tale caratteristica, si ricorda quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con la **C.M. n. 34/E/2008**, secondo cui in caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal D.M. 11/02/2008.

Per quanto concerne i **contratti di locazione "liberi"**, l'articolo 16 D.P.R. n. 917/86 prevede per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale una detrazione di:

- **€ 300,00** se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;
- **€ 150,00** se il **reddito complessivo** (comprensivo del reddito assoggettato al regime

della cedolare secca) è superiore a € 15.493,71 ma non a € 30.987,41.

La detrazione può essere **fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della Legge 9/12/1998 n. 431 ma anche se** (R.M. n. 200/E/2008):

- il contratto è stato stipulato **prima della entrata in vigore** della Legge 431/1998, ai sensi della Legge n. 392/1978 e **automaticamente prorogato per gli anni successivi**;
- il contratto è stato stipulato **dopo l'entrata in vigore** della Legge n. 431/1998, senza che nel predetto contratto le parti facciano **alcun riferimento alla Legge n. 431/1998**;
- il contratto è stato stipulato **dopo l'entrata in vigore della Legge n. 431/1998, in cui le parti si riferiscono a normative previgenti** (Legge n. 392/1978 oppure Legge n. 359/1992).

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2009 a norma dell'articolo 2, comma 3, e articolo 4, commi 2 e 3, L. n. 431/98, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, per i seguenti importi:

- **€ 495,80** se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **non supera € 15.493,71**;
- **€ 247,90** se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **superà € 15.493,71, ma non € 30.987,41**.

L'ulteriore detrazione, prevista dall'articolo 16 al comma 1-ter D.P.R. n. 917/86, riguarda **la locazione di immobili da destinare ad abitazione principale da parte dei giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni** che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98. In tal caso la detrazione riconosciuta ammonta ad **€ 991,60 per un periodo triennale** a condizione che, oltre all'aspetto anagrafico, sia rispettato il requisito reddituale, ossia che il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **non è superiore a € 15.493,71**.

Il secondo gruppo di detrazioni si riferisce alla **detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro**, come stabilito dal comma 1-bis dell'articolo 16 D.P.R. n. 917/86.

Come indicato nella **C.M. n. 58/E/2001** questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno **trasferito la propria residenza nel comune di lavoro** o in uno di quelli limitrofi, **nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione**, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il **nuovo comune** di residenza **disti dal vecchio almeno 100 chilometri**, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale **detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale** del contribuente, è così determinata:

- **€ 991,60** se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **non supera € 15.493,71**;
- **€ 495,80** se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) **superà € 15.493,71, ma non € 30.987,41**.

Infine, sotto **l'aspetto dichiarativo la sezione V** rispettivamente del quadro E del modello 730/2015 – redditi 2014 e del quadro RP del modello Unico PF 2015 accoglie le due tipologie di detrazioni, ossia quella **riservata ai titolari di un contratto di locazione di alloggi adibiti ad abitazione principale** righi E71 e RP71 colonne 1, 2, 3 e quella riservata ai **contribuenti titolari di un contratto di locazione** per immobili sempre adibiti ad abitazione principale, **ma che hanno trasferito la loro residenza per motivi di lavoro** righi E72 e RP72 colonne 1 e 2.

CONTENZIOSO

Accertamento nullo se l'Ufficio dimentica i documenti del contribuente

di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione**, con **sentenza n.6971/15**, accogliendo il ricorso promosso da un contribuente, ha nuovamente riconosciuto **l'obbligatorietà (a pena di nullità dell'avviso accertamento emanato) dell'instaurazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di adeguato contraddittorio in caso di ricorso alla procedura di accertamento tributario standardizzato.**

La vicenda processuale traeva origine dalla **notifica al contribuente di un invito al contraddittorio finalizzato alla definizione dell'accertamento in corso**, dal quale erano emersi in capo allo stesso maggiori compensi percepiti nell'esercizio della propria attività professionale di architetto.

La pretesa impositiva veniva avanzata da parte dell'AdE in virtù delle **risultanze derivanti dall'utilizzo di parametri presuntivi**, con i quali si era accertato il **sostenimento di maggiori spese per acquisti finalizzati alla produzione del reddito professionale** nonché una **maggior consistenza dei beni strumentali impiegati**.

L'**invio da parte del contribuente di una relazione illustrativa all'indirizzo dell'Amministrazione finanziaria** non era servito ad impedire che questa emanasse a suo carico il relativo avviso di accertamento prima della data fissata per l'incontro.

I **primi due gradi del giudizio** sorto dall'impugnazione promossa dall'architetto avverso tale atto impositivo si erano rivelati tuttavia **sfavorevoli** allo stesso.

Sia la CTP Roma che la CTR Roma, infatti, avevano respinto le domande avanzate dal contribuente in veste di ricorrente ed appellante, confermando pertanto la pretesa erariale.

Questi aveva presentato nel prosieguo ricorso per cassazione, deducendo sei differenti motivi, a suo avviso in grado di attestare l'illegittimità della sentenza resa all'esito del secondo grado di giudizio.

Come si evince dalla lettura della pronuncia in esame, il secondo tra questi, dedicato **all'instaurazione del contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente antecedentemente rispetto all'emissione dell'atto impositivo**, risulta quello in grado di suscitare il maggior interesse.

Il ricorrente aveva, per il tramite d'esso, denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art.3, co. 181 ss. L. n.549/95, nonché dell'art.5 D.Lgs. n. 218/1997 in relazione all'art. 360 c.p.c. per avere l'Amministrazione finanziaria ritenuto che **il contraddittorio con il contribuente si fosse regolarmente svolto**, allorquando l'AdE avrebbe in realtà emanato l'atto impositivo in una data antecedente rispetto a quella fissata per l'incontro tra le parti.

Inoltre, a **detta del contribuente** l'AdE non avrebbe minimamente tenuto conto, ai fini dell'emanazione dell'atto, **della relazione ad essa trasmessa da parte dell'architetto** (con la quale questi aveva esposto le proprie ragioni) nonché dei relativi documenti prodotti in allegato.

La Corte di Cassazione, richiamando la propria pregressa giurisprudenza, ha sottolineato come **le presunzioni semplici** che devono corroborare l'applicazione dei c.d. "**studi di settore**" devono essere dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza non aprioristicamente determinati per legge bensì da accertarsi (in riferimento allo scostamento del reddito dichiarato rispetto a detti parametri) all'esito del contraddittorio da svolgersi col contribuente a pena di nullità.

L'instaurazione del contraddittorio (oltre che assolutamente necessaria al fine di consentire al giudicante di valutare l'effettiva sussistenza dello scostamento di cui si ragiona) è a detta della Corte di Cassazione **richiesta da un'interpretazione costituzionalmente orientata**, indipendentemente dal fatto che siano reperibili o meno nell'ordinamento giuridico nazionale specifiche disposizioni volte ad imporne l'attuazione.

Il senso del contraddittorio preventivo, come quello che avrebbe dovuto trovare spazio nella fattispecie oggetto di attenzione da parte della Corte, è difatti quello di vincere **la naturale astrattezza che caratterizza la modalità accertatrice parametrica**, adattandola alla specifica situazione del contribuente interessatone.

Secondo la Corte, l'Ufficio è legittimato ad emettere l'avviso di accertamento, **motivandolo esclusivamente alla luce dei rilevati scostamenti**, solo ove il contribuente abbia rifiutato di aderire all'invito al contraddittorio (astenendosi in tal modo dall'offrire prova contraria rispetto a quanto asserito dall'Amministrazione finanziaria).

Il fatto che l'AdE abbia nella fattispecie totalmente ignorato tanto le ragioni addotte da parte del contribuente nella propria relazione illustrativa quanto la documentazione fornita a suffragio, emettendo peraltro anzitempo l'atto impositivo a carico del medesimo, è stato dunque ritenuto censurabile da parte della Corte di Cassazione, che ha provveduto a **cassare la sentenza della CTR Roma**, la quale si fondava piuttosto sull'assunto di una "non condivisione" (anziché su quello di una "non considerazione") da parte dell'AdE della documentazione fornita dal contribuente.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nella scissione il bonus investimenti segue il bene agevolato

di Alessandro Bonuzzi

Con la **circolare n.5/E** dello scorso 19 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina, introdotta dall'art.18 del D.L. n.91/14, del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** e destinati a strutture aziendali ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.

Rimane tuttavia incerto il trattamento cui deve essere destinato il credito d'imposta qualora l'impresa beneficiaria dell'agevolazione ponga in essere un'operazione di riorganizzazione societaria di natura straordinaria quale è la **scissione**. In particolare, è interessante capire se il credito in questione sia da considerare una **posizione soggettiva in connessione con il bene strumentale** dal quale è originato, in modo che, in sede di attribuzione del patrimonio oggetto di scissione, ne debba seguire la sorte.

Si ricorda che possono usufruire del bonus investimenti tutti i titolari di reddito d'impresa nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. l'investimento deve avere ad oggetto beni **strumentali nuovi** destinati ad **aziende ubicate in Italia** di ammontare pari o superiore a **10.000 euro** classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla **divisione 28** della tabella Atenco 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa nonché dal codice "attività" dell'impresa cedente;
2. il beneficio compete a condizione che l'investimento sia realizzato a decorrere **dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015**. Pertanto, il lasso temporale di vigenza dell'agevolazione riguarda due distinti periodo d'imposta, ovvero, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare: il 2014, relativo agli investimenti realizzati dal 25 giugno al 31 dicembre, e il 2015, relativo agli investimenti realizzati dal 1 gennaio fino al 30 giugno.

Il bonus è pari al **15% dell'importo dell'investimento decurtato dell'ammontare della media degli investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l'anno in cui l'impresa ha effettuato l'investimento più elevato**, ed è utilizzabile, in **3 quote annuali di pari importo**, esclusivamente in **compensazione** a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24, ma solo a partire (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

1. dal **1 gennaio 2016**, per le imprese che hanno effettuato l'investimento dal 25 giugno al 31 dicembre 2014;

2. dal **1 gennaio 2017**, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2015.

È prevista la **revoca** del beneficio fiscale nel periodo d'imposta in cui l'impresa cede o destina fuori dalla sfera commerciale i beni oggetto dell'investimento agevolato prima che sia decorso il periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto.

Tuttavia, è evidente che la penalizzazione non debba essere applicata in caso di trasferimento del bene effettuato per effetto di un'operazione straordinaria **fiscalmente neutrale** quale è la scissione, ancorché si perfezioni nel periodo di osservazione.

In merito, poi, alle regole di attribuzione del credito in fase di suddivisione del patrimonio della scissa, l'art. 173, comma 4, del Tuir stabilisce che *“le posizioni soggettive della società scissa ... e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alle stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificatamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”*.

In altre parole, quando si ritiene sussistente un fenomeno di **connessione** – specifica o per insiemi – a un elemento patrimoniale, nell'ambito di una scissione, l'attribuzione della posizione soggettiva all'una o all'altra società – scissa o beneficiaria – segue quella dell'elemento medesimo. Nel caso del bonus investimenti occorre quindi capire se il credito è connesso con il bene acquistato.

In passato, in una situazione attinente ancorché relativa al – diverso – credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n.143/E/2003**, ha ritenuto che *“tra l'investimento agevolato ed il credito d'imposta di cui all'art. 8 della L. n. 388/2000 esiste uno stretto legame, sia in quanto la posizione soggettiva creditoria trae origine direttamente dall'effettuazione dell'investimento da parte della scissa, sia in quanto il suo mantenimento è legato al vincolo di destinazione dell'investimento alla struttura produttiva originaria”*.

Tenuto conto delle analogie che presentano le discipline delle due agevolazioni, è ragionevole ritenere che tale modo di operare possa trovare applicazione anche per il **bonus investimenti**.

Pertanto, nell'operazione di scissione, in sede di attribuzione degli elementi patrimoniali della scissa, il **credito d'imposta non può che seguire il bene da cui deriva e a cui è specificatamente connesso**.

PROFESSIONISTI

La riclassificazione del bilancio per la valutazione d'azienda

di Massimo Simone

La riclassificazione dei valori di bilancio costituisce il momento iniziale dell'intero processo di valutazione, andando a rappresentare quindi una fase **estremamente importante e delicata**. E' consigliabile, quindi, soffermarsi attentamente su tale fase dal momento che un errore in questo contesto potrebbe pregiudicare la fase successiva relativa alla costruzione dello scenario prospettico ed avere ripercussioni anche in sede di quantificazione del valore finale da attribuire all'azienda oggetto di valutazione.

Come sappiamo gli schemi di bilancio imposti dal Legislatore in ottemperanza alle normative comunitarie non sono completamente significativi e presentano notevoli ed evidenti limiti informativi.

Obiettivo della riclassificazione è quello di **rielaborare i valori esposti nel bilancio d'esercizio** in modo **coerente** ed **omogeneo** secondo determinati schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale. Attraverso tale rielaborazione sarà possibile ottenere delle informazioni aggiuntive e maggiormente significative circa lo stato di salute dell'azienda analizzata, attraverso l'individuazione di determinati indici e aggregati sia di natura economica che patrimoniale-finanziaria.

Il compito fondamentale che deve avere il valutatore in sede di riclassificazione, quindi, è quello di individuare le **caratteristiche e peculiarità** delle singole poste di bilancio (patrimoniali ed economiche) al fine di inserirle correttamente nello schema di riclassificazione per non pregiudicare la significatività dei margini operativi e degli aggregati patrimoniali. In tale sede, quindi, è richiesta una massima attenzione da parte dell'analista affinché si proceda all'interpretazione dei dati di bilancio nel migliore dei modi.

Il processo di riclassificazione risulta essere molto laborioso e richiede per l'analista finanziario una certa mole di lavoro. Proprio in considerazione dei limiti insiti negli schemi di bilancio, sarebbe opportuno riclassificare i dati partendo non dal bilancio IV Direttiva Ce ma da un **bilancio di verifica contabile**; in tal modo, nonostante un consistente aumento di lavoro, l'analista finanziario o il valutatore avrebbero a disposizione i dettagli per ogni tipologia di componente positivo e negativo di reddito e per ogni posta attiva e passiva di patrimonio, agevolando sicuramente il loro lavoro di interpretazione.

Occorre considerare come in alcune circostanze non c'è la possibilità di avere a disposizione il bilancio di verifica contabile o altri documenti interni aziendali; in tal senso il lavoro di riclassificazione diventa più problematico in quanto bisognerà utilizzare la massima prudenza

nell'interpretazione dei valori esposti in bilancio, soprattutto per determinate tipologie di poste (costi fissi e variabili, crediti/debiti finanziari e non).

Per quanto concerne la serie storica dei dati da utilizzare nel processo di riclassificazione occorre in tal senso fare delle opportune considerazioni. Generalmente sarebbe opportuno avere a disposizione una serie di dati **abbastanza estesa** (generalmente 5-10 anni), e questo per analizzare il globale andamento della gestione e verificarne eventuali elementi caratterizzanti (si pensi a fenomeni di ciclicità settoriale). Inoltre, avere a disposizione una lunga serie storica e quindi un quadro più completo ed esaustivo delle caratteristiche e peculiarità dell'azienda in esame, sicuramente tornerà utile anche in sede di elaborazione dello scenario prospettico.

Gli schemi di riclassificazione

Esistono molteplici schemi per la riclassificazione dei valori di bilancio sia per quanto riguarda il Conto Economico che lo Stato Patrimoniale, ciascuno dei quali con pregi e difetti. Non esiste uno schema di riclassificazione preferibile ad altri, ma l'utilizzo di uno rispetto ad un altro può essere dettato da ben specifiche motivazioni (finalità dell'analisi, tipologia di attività svolta, o altro).

Lo schema di riclassificazione di Conto Economico a cui facciamo maggiormente ricorso nella pratica assume la **forma scalare** e consente l'estrapolazione di **margini intermedi** sicuramente utili per una più approfondita conoscenza della realtà aziendale. Esso è impostato in modo tale da evidenziare in maniera separata le varie e molteplici aree in cui la gestione aziendale si manifesta, ed in particolare: **area operativo-gestionale** (che comprende quei componenti economici positivi e negativi che hanno diretta attinenza con il core business aziendale; dall'attività operativa (Mol) deriva la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa), **area finanziaria** (che ricomprende tutti quei componenti strettamente inerenti la gestione finanziaria, ovvero proventi e oneri finanziari, proventi da partecipazioni), **area straordinaria** (che comprende quei componenti di reddito, positivi e negativi, che non riguardano la gestione caratteristica ma che presentano l'elemento della straordinarietà, quali plusvalenze/minusvalenze, oneri e proventi straordinari) e, da ultimo, l'**area fiscale** (che fa riferimento alle poste relative alle imposte sul reddito e all'Irap).

Occorre tenere presente che sarebbe utile per una miglior interpretazione dei valori di bilancio riclassificati procedere anche all'impostazione di un modello di Conto Economico riclassificato costruito in **forma percentualizzata**. In tal modo sarà possibile quantificare l'incidenza di ciascuna tipologia di costo e dei margini operativi sul fatturato. In effetti, in alcuni casi i valori percentualizzati sono maggiormente significativi rispetto a quelli assoluti, soprattutto nell'analisi dei margini operativi (dire che il margine operativo lordo o l'utile operativo netto di un'azienda sia a pari, ad esempio, a 3 milioni di Euro di per sé non è alquanto significativo; occorre sapere l'incidenza che tali margini hanno sul fatturato per essere nella condizione di esprimere un giudizio in merito allo stato di salute aziendale ed effettuare comparazioni con il settore ed i competitors).

Anche per la riclassificazione dei valori patrimoniali esistono in dottrina schemi differenti. Lo schema di riclassificazione di Stato Patrimoniale che generalmente utilizziamo nella maggior parte dei casi rappresenta una via di mezzo rispetto ai modelli classici di riclassificazione ed è strutturato in modo tale che i componenti attivi e passivi siano raggruppati fondamentalmente in base al **principio di pertinenza gestionale**, ma all'interno dello schema viene anche rispettato il **criterio della liquidità/esigibilità** delle poste.

Una volta riclassificati i valori di bilancio (economici e patrimoniali) secondo gli schemi prescelti, è opportuno procedere anche alla costruzione di uno schema di **Rendiconto Finanziario**, che viene considerato uno strumento importantissimo e validissimo per procedere ad una corretta impostazione della gestione finanziaria.

Anche per il Rendiconto Finanziario esistono in teoria diverse tecniche di costruzione. Solitamente, in sede di valutazione d'azienda, facciamo riferimento ad uno schema di Rendiconto Finanziario costruito per **saldi di credito/debito finanziario netto**. Esso mette in evidenza tutti quegli accadimenti di natura monetaria, positivi o negativi, che comportano variazioni, nel corso del periodo di riferimento considerato, al credito/debito finanziario netto. Tale schema, se costruito in maniera corretta, riesce ad esprimere sinteticamente quali sono gli impatti finanziari connessi ai vari accadimenti della gestione aziendale e permette di rapportarli a quelli relativi ad altri periodi di riferimento o di confrontarli con quelli di altre aziende.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

La ferocia



Nicola Lagioia


Einaudi

Prezzo – 19,50

Pagine – 418

Clara è magnetica. Illumina le stanze in cui entra o le oscura, a seconda della tempesta che l'accompagna. L'ultima volta che l'hanno vista viva, camminava nuda nel centro della statale Bari-Taranto. Questa è la storia di due giovinezze, una famiglia, una città, delle colpe dei padri annidate nella debolezza dei figli, di un mondo dove il denaro può aggiustare ogni cosa fino all'attimo preciso in cui è già troppo tardi. Al centro c'è un corpo di donna chiuso nello sguardo di tutti quelli che hanno creduto di poterlo possedere, e intorno l'abisuale cruenta vanità del potere. Mobile e intenso, La ferocia è un libro che costruisce un mondo – il nostro.

La sposa



Mauro Covacich


Bompiani

Prezzo – 16

Pagine – 192

Due sconosciuti in attesa di sparare durante un safari umano. Un'artista vestita da sposa che attraversa l'Europa in autostop. Un giovane sacerdote, ignaro del suo futuro di papa, in un drammatico corpo a corpo con il desiderio. Gli attentati compiuti nei supermercati da un tranquillo padre di famiglia con la passione per gli esplosivi. Le peripezie di un cuore espiantato, in corsa verso la seconda vita. Un uomo deciso a condividere la casa con un branco di lupi. Fatti realmente accaduti che si fondono a invenzioni folgoranti e brevi digressioni autobiografiche, come la lezione di frisbee al nipotino, nella quale affiora la dolente sterilità di un'intera generazione che ha rinunciato ai figli per le proprie ambizioni personali. La sposa è un unico flusso di pensieri sul presente, lo stesso che da molti anni caratterizza la scrittura di Mauro Covacich e che trova in Anomalie (1998) la sua iniziale scaturigine. Diciassette storie colme di bruciante amore per la vita, scaturite dai recessi di una normalità spesso, a ben vedere, fenomenale.

Storia della bambina perduta



Elena Ferrante

Edizioni E/O

Prezzo – 19,50

Pagine – 464

Storia della bambina perduta è il quarto e ultimo volume dell'Amica geniale, la saga italiana che ha avuto più successo in questi anni, confermando l'autrice, già conosciuta per i precedenti romanzi, come una delle massime scrittrici al mondo. Le due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e "rinascite". Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l'altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Ma il romanzo è soprattutto la storia di un rapporto di amicizia, dove le due donne, veri e propri poli opposti di una stessa forza, si scontrano e s'incontrano, s'influenzano a vicenda, si allontanano e poi si ritrovano, si invidiano e si ammirano. Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in se stesse e nell'altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d'amicizia. Intanto la storia d'Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare.

Chi manda le onde



Fabio Genovesi

Mondadori

Prezzo – 15

Pagine – 792

Una ragazzina albina dagli occhi così chiari che per vedere ha bisogno dell'immaginazione, il fratello surfista e rubacuori, la mamma che pensa di non essere fatta per l'amore. E poi un uomo innamorato, un misterioso bambino arrivato da Chernobyl, un astioso bagnino in pensione... In una Versilia stretta tra il mare e le Alpi Apuane, questa armata sbilenco si troverà buttata all'avventura tra leggende antiche, fantasmi del passato, amori impossibili e sogni a occhi aperti, fino a diventare una stranissima, splendida famiglia.

Come donna innamorata



Marco Santagata

Guanda

Prezzo – 16,50

Pagine – 192

Come si può continuare a scrivere quando la morte ti ha sottratto la tua Musa? È questo l'interrogativo che, l'8 giugno 1290, tormenta Dante Alighieri, giovane poeta ancora alla ricerca di una sua voce, davanti alle spoglie di Beatrice Portinari. Da quel momento tutto cambierà: la sua vita come la sua poesia. Percorrendo le strade di Firenze, Dante rievoca le vicissitudini di un amore segnato dal destino, il primo incontro e l'ultimo sguardo, la malia di una passione in virtù della quale ha avuto ispirazione e fama. È sgomento, il giovane poeta; e smarrito. Ma la sorte gli riserva altri strali. Mentre le trame della politica fiorentina minacciano dapprima i suoi affetti – dal rapporto con la moglie Gemma all'amicizia fraterna con Guido Cavalcanti – e poi la sua stessa vita, Dante Alighieri fa i conti con le tentazioni del potere e la ferita del tradimento, con l'aspirazione al successo e la paura di non riuscire a comporre il suo capolavoro... È un Dante intimo, rivelato anche nella sua fragilità, e nelle sue ambiguità, quello che Marco Santagata mette in scena in un romanzo che restituisce le atmosfere, le parole, le inquietudini di un Medioevo vivido e vicino. Il sommo poeta in tutta la sua umanità: lacerato dall'amore, tormentato dall'ambizione, ardenteamente contemporaneo.